

POLIAMBULATORI

Medicina funzionale, esenti Iva solo gli abilitati

Aliquota ordinaria per le competenze non strettamente sanitarie

Il corrispettivo unitario per un «pacchetto di medicina funzionale» non è per intero esente Iva, ma vanno separatamente addebitate – e assoggettate a Iva – le competenze per le prestazioni non strettamente sanitarie (ad esempio, per l'educatore tecnico-sportivo).

La risposta a interpello n. 118 del 24 aprile così risolve il quesito di un poliambulatorio di «medicina funzionale»: un approccio multidisciplinare che integra le prestazioni di varie figure professionali (medici, educatori tecnico-sportivi, dietisti/nutrizionisti, psicologi) coordinati dal medico che prende in carico il paziente e definisce il percorso di cura con protocolli clinici personalizzati.

L'Agenzia richiama i due requisiti per l'esenzione Iva nella sanità: la natura oggettiva delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione e la qualifica soggettiva del prestatore, che deve essere abilitato all'esercizio della professione sanitaria. Non è perciò esente Iva la parte del corrispettivo riferibile a prestazione che, seppur compresa nell'ambito dei protocolli sanitari individualizzati, sia resa da soggetti che svolgono attività non comprese tra le professioni sanitarie (ad esempio, gli educatori tecnico-sportivi).

L'Agenzia esclude anche, forse troppo frettolosamente, che la prestazione dei professionisti non sanitari possa considerarsi accessoria a quella medico-sanitaria, ritenendo che «non vi sia una prestazione prevalente e altre accessorie, apparendo tutte egualmente rilevanti».

L'esenzione Iva non si applica quindi sull'intero pacchetto, ma va separatamente esposta in fattura e assoggettata a Iva la quota di corrispettivo riferita a prestazioni non sanitarie.

L'Agenzia richiama una risposta (n. 90 del 2018) che affermava l'imponibilità delle prestazioni di operatori socio sanitari in quanto non iscritti ad albi sanitari. A ben vedere, tuttavia, proprio un'altra pronuncia riguardante gli Oss offriva una soluzione diversa: la risoluzione n. 60 del 2017 aveva infatti affermato l'esenzione Iva di alcuni servizi resi in farmacia «nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico... e rese da operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti».

Quando la prestazione del soggetto non abilitato è inserita in un articolato protocollo sanitario di diagnosi/cura preso in carico da un medico che ne è professionalmente responsabile, si è in presenza di una operazione complessa di natura certamente sanitaria. Il paziente non ha alcun autonomo interesse alle singole attività non sanitarie: ne fruisce solo ed esclusivamente nell'ambito del protocollo medico che sta seguendo. La giurisprudenza comunitaria afferma la cosiddetta *reductio ad unum* delle prestazioni complesse, sulla base del criterio della preminenza della prestazione che riveste un'importanza decisiva per il cliente. Nel caso di specie, quindi, si dovrebbe ritenere che la prestazione del poliambulatorio sia esente nella sua interezza; naturalmente, nei rapporti tra singolo operatore e poliambulatorio, i soggetti non iscritti in albi sanitari dovranno emettere fattura con Iva, indetraibile per il poliambulatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marcello Tarabusi

Giovanni Trombetta